

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per reintegrazione nel possesso [REDACTED] chiedeva di essere immediatamente reintegrato nel possesso della cantina, posta nel sottoscala di sua proprietà, sita in [REDACTED] viale [REDACTED]. A sostegno del ricorso deduceva uno spoglio violento e clandestino posto in essere nell'aprile '02 dai resistenti, i quali, a sua insaputa mentre si trovava in [REDACTED] per motivi di lavoro, sostituivano la serratura della cantina di sua proprietà rimuovendo altresì tutti i suoi effetti personali ed impedendogli così di accedervi.

Si costituivano i resistenti, i quali contestavano la ricostruzione in fatto operata dal ricorrente ed in particolare assumevano che, in realtà, era stato proprio il ricorrente a cambiare la serratura della porta antistante il vano scala, impedendo così loro di effettuare la manutenzione annuale obbligatoria della centralina di comando della pedana mobile elettrica, installata lungo la scala, per consentire al loro figlio handicappato di salire in casa. Proprio per tale incombente, in presenza del tecnico ed in assenza del ricorrente, erano stati costretti a far sostituire la serratura e la relativa chiave della porta, pur essendo comunque disponibili a consegnare al ricorrente una copia delle nuove chiavi.

Assunte sommarie informazioni testimoniali, con ordinanza in data 5.11.2002, il Giudice accoglieva il ricorso e ordinava la reintegrazione immediata di [REDACTED] nel possesso della cantina de qua mediante consegna da parte dei resistenti di una copia delle nuove chiavi allo stesso ricorrente.

Concessi i termini di cui all'art.183 V comma e 184 c.p.c., con ordinanza in data 27.10.03 il Giudice ammetteva soltanto in parte i capitoli di prova dedotti da parte attrice, mentre non accoglieva le richieste istruttorie di parte convenuta.

Assunte le prove ammesse, all'udienza in data 20.10.05 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, assegnati alle stesse i termini di legge per gli scritti difensivi, tratteneva la causa in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è fondata e merita accoglimento con le precisazioni che seguono.

Assumono i convenuti l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande di reintegrazione nel possesso della cantina e di rimozione della centralina, avuto riguardo alla sopravvenuta alienazione dell'immobile di loro proprietà sito al primo piano della palazzina di cui è causa.

Ora tale circostanza, benché affermata dai convenuti in comparsa conclusionale, non risulta in alcun modo dimostrata e dunque non può essere riconosciuta, sia perché comunque contestata dall'attore, sia perché in ogni caso influente sulla necessità di una valutazione della c.d. soccombenza virtuale.

Le domande di rimozione della centralina e di risarcimento danni sono certamente ammissibili e non costituiscono domande nuove, inammissibili, come sostenuto dai convenuti, in quanto integrano e completano la tutela possessoria richiesta in sede cautelare e trovano la loro sede naturale proprio nel giudizio di merito, necessariamente conseguente al provvedimento interdittale.

Le risultanze processuali, ed in particolare le deposizioni testimoniali, confermano l'assunto attoreo e dunque la sussistenza dello spoglio violento e clandestino posto in essere dai convenuti. In aggiunta a quanto già detto in sede di ordinanza cautelare in data 5.11.2002, che qui si richiama integralmente (quanto all'esercizio del possesso della cantina da parte dell'attore, all'insussistenza di qualsiasi compossesso da parte dei convenuti e all'avvenuto spoglio), occorre evidenziare che la tesi dei convenuti, in ordine ad un preteso diritto d'uso della cantina in esame, non può essere accolta, in quanto afferente ad un profilo di diritto (comunque infondato perché basato su una deposizione testimoniale) esulante dall'odierno procedimento.

Dall'istruttoria svolta è invece risultata provata la circostanza della autorizzazione da parte dell'attore a collocare la centralina della pedana mobile all'esterno della propria cantina e l'immediata contestazione del medesimo una volta riscontrata invece la collocazione all'interno della predetta cantina (v. testi [REDACTED] e [REDACTED]).

Non si può pertanto configurare alcun compossesso della cantina derivante dalla collocazione della suddetta centralina all'interno della cantina, sia perché ciò è avvenuto contro la volontà dell'attore, che ha subito contestato ciò, sia soprattutto perché l'accesso alla suddetta cantina da parte dei convenuti era limitato alla manutenzione

annuale della stessa centralina. Conseguentemente, può legittimamente configurarsi una situazione di mera tolleranza (v. teste [redacted] al cap.13) dell'attore escludente quindi qualsiasi esercizio del possesso della cantina da parte dei convenuti medesimi.

Certamente la collocazione della suddetta centralina ha limitato il godimento della cantina da parte dell'attore e dunque ne deve essere disposta la rimozione, anche perché i convenuti hanno evidenziato di non aver più alcuno specifico interesse al mantenimento della stessa (a seguito dell'asserita alienazione dell'immobile).

Nondimeno, quanto alla domanda risarcitoria, nulla è stato provato dall'attore in ordine all'entità del danno subito in conseguenza di tale occupazione e dello spoglio violento e clandestino accertato e pertanto la relativa domanda non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted] e [redacted] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) conferma l'ordinanza interdittale in data 5.11.2002;
- 2) dispone la reintegrazione dell'attore nel possesso del vano-cantina di cui è causa e, per l'effetto, condanna i convenuti alla consegna all'attore delle chiavi della cantina;
- 3) condanna altresì i convenuti, in accoglimento della domanda attorea, alla rimozione della centralina di comando della pedana mobile, posta nel suddetto vano cantina di proprietà dell'attore, a cura e spese degli stessi;
- 4) respinge ogni altra domanda perché infondata;
- 5) condanna i convenuti a rifondere all'attore le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 31.01.2006

Il Giudice

Valter Colombo

